

Proc. N 3406/2020 RG



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PRATO

in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo in data 1 luglio 2020 con il n. 3406/2020 del ruolo Generale (riunita a quella iscritta al n 3411/2020 RG), avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra:

[Redacted text block]

E

[Redacted text block]

OppONENTI

contro

[Redacted text block]

OPPOSTA



All'udienza del 19 maggio 2022 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.

Per l'opponente: *"...Voglia l'On. le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire:*

- in tesi, accertare il difetto di legittimazione attiva di Ifis e per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto e, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente alla società opposta [] NPL spa per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione; - con vittoria di spese e competenze."

Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni istanza ed eccezione contraria disattesa e respinta, In via preliminare, respingere le domande svolte da [] NPL [] Spa poiché del tutto infondate sia in fatto che in diritto per le ragioni di cui in atti; In Tesi, in via principale: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di [] NPL [] Spa per le ragioni di cui in atti; - per l'effetto, accogliere l'opposizione e revocato, dichiarato nullo e privo di qualsiasi effetto il decreto ingiuntivo n. 1139/2020 - RG n. 2514/2020 opposto, respingere la domanda perché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi dedotti in atti; In tesi, ma in ipotesi subordinata: accertare e dichiarare la carenza del requisito della "certezza" dell'importo portato dal provvedimento monitorio opposto e per l'effetto, accogliere l'opposizione e revocare, dichiarare nullo e privo di qualsiasi effetto il decreto ingiuntivo n. 1139/2020 - RG n. 2514/2020 opposto per tutti i motivi di cui in atti; In subordine: - accogliere l'opposizione e revocare, dichiarare nullo e privo di qualsiasi effetto il decreto ingiuntivo n. 1139/2020 - RG n. 2514/2020 opposto per le ragioni di cui in atti; - accertare e dichiarare l'indeterminatezza del regime finanziario (capitalizzazione) e del piano di ammortamento dei contratti di finanziamento per cui è causa, accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi in ragione dell'indeterminatezza del tasso d'interesse adottato; - per l'effetto rideterminare i piani di ammortamento dei mutui depurati dalle illegittimità e secondo la legge, applicando il regime della capitalizzazione semplice, eliminando gli interessi ed i costi occulti non pattuiti e comunque illegittimi ed applicando i tassi d'interesse sostitutivi legali, ovvero eliminando tutti gli interessi in caso di accertato superamento del tasso soglia; - accertare e determinare l'ammontare del debito residuo della Sig.ra Di Maria nei confronti della Banca convenuta in virtù dei contratti di finanziamento de quibus nella minor somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito della fase istruttoria, ferma restando la dilazione temporale indicata dai contratti e dai piani di ammortamento alle pattuite scadenze;

Per l'opposta:

"...in via preliminare - dichiarare il difetto di legittimazione passiva di [] S.p.A. in merito alle domande di condanna formulate da controparte per tutti motivi esposti in narrativa; - Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.; nel merito: - in via principale, rigettare integralmente l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e/o in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, confermare in ogni parte il decreto ingiuntivo opposto; - in via subordinata, in denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente nello stesso dedotto e qui reiterato e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento in favore dell'esponente dell'importo di euro 15.089,05 salvo la diversa somma che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal 18/09/2013 al saldo;- nella denegata ipotesi in cui venisse dichiarata



la nullità del contratto di finanziamento intercorso tra le parti, o delle clausole contrattuali inerenti l'applicazione di interessi usurari, condannare l'opponente al pagamento in favore di [] S.p.A. dell'intero capitale finanziato oltre a tutte le voci non dichiarate nulle al netto degli eventuali acconti ricevuti oltre agli interessi legali da ogni singola scadenza al saldo, rivalutazione monetaria e oneri di legge se dovuti in ogni caso respingere ogni domanda anche riconvenzionale ex adverso proposta perché manifestamente inammissibile per difetto di legittimazione passiva della comparente o perché generica ed in ogni caso perché infondata in fatto e diritto oltre che non provata;- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di legge ...".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 21 dicembre 2020, E [] V [] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso in data 7.10.2020 2020 notificato il 14 novembre successivo, con il quale il Tribunale di Prato aveva ingiunto di pagare a [] NPL Spa, in solido con D [] M [] M [] L [] T [], la somma di € 25.550,47, oltre interessi moratori e spese legali della procedura monitoria, a titolo di restituzione della somma versata a titolo di finanziamenti.

A sostegno dell'opposizione evidenziava:

- che il credito oggetto della pretesa trovava titolo in due contratti di finanziamento stipulati dalla D [] M [] inizialmente con [] BANCA Spa e, successivamente, oggetto di varie cessioni di credito, di cui l'ultima a favore di [] NPL;
- che in particolare dall'esposizione della stessa creditrice risultava che il contratto di finanziamento N. [], stipulato dalla D [] M [], le cui obbligazioni erano state garantite dall'odierno esponente, era stato oggetto di una serie di cessioni in blocco, la prima a favore della L [] spa e, successivamente, da questa nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge 30/04/1999 n. 130, alla società veicolo SPV [] 130 SRL, ed infine da questa ceduto alla Banca [] con atto del 31.07.2015;
- che tra i documenti allegati al ricorso monitorio, non vi era prova che tra i contratti ceduti vi era contratto N. [], sottoscritto dal Sig. E [] quale garante, in quanto non era stato prodotto l'accordo quadro cha regolamentato detta cessione, in cui non vi era alcun riferimento al contratto;



- che anche per la seconda cessione, da [] a Spv [], era stato soltanto prodotto l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta ufficiale da parte del presunto cessionario;

- che, con riferimento al contratto n. [], difettavano le condizioni di legittimazione passiva in quanto non aveva assunto alcun impegno quale garante, come risultava dallo stesso documento n.12 prodotto dall'opposta, in cui non vi era alcuna sottoscrizione quale garante.

Tanto premesso chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze di rito.

Con atto di citazione notificato in data 17 dicembre 2020, proponeva opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo n1139/2020 notificatole il 14 novembre 2020, contestando la titolarità in capo a [] NPL S.rl del credito, assumendo sul punto contestazioni analoghe a quelle articolate da E [] V []. Soggiungeva, in ogni caso, la carenza del requisito della certezza del credito oggetto dell'ingiunzione, in quanto parte opposta non aveva fornito prove adeguate a sostegno della pretesa nel contratto non era stato determinato in modo sufficientemente determinato il regime di computo degli interessi, applicando in concreto un TAEG differente da quelli indicati in contratto, da ritenersi quindi affetto da invalidità in ordine a tali clausole, nonché superiore rispetto ai c.d. tassi soglia determinati ai sensi della legge 108/1996.

Concludeva pertanto per la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze di rito ovvero, in subordine, accertare le somme dovute previa rideterminazione del credito applicando il tasso di interesse sostitutivo ovvero escludendo ogni interesse.

Instaurato il contraddittorio, in entrambi i giudizi si costituiva in giudizio [] NPL Spa, assumendo di essere divenuta titolare dei crediti deteriorati di Banca [] Spa in forza del conferimento del ramo di azienda del 29 giugno 2018, n [] (Rep n []) e, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità delle opposizioni per mancato esperimento della procedura di mediazione prevista dall'art 5 del Dlsvo 28/2010 e s.m..



Quanto ai motivi di opposizione contestava le eccezioni inerenti la legittimazione passiva ed attiva e le argomentazioni di merito sollevate da entrambi gli opposenti, evidenziava concludendo per il rigetto delle opposizioni proposte con il favore delle spese.

Alle udienze rispettivamente dell'8 e del 15 aprile 2020 in entrambi i procedimenti veniva assegnato termine alle parti per attivare la procedura di mediazione di cui all'art 5 Dlsg.vo 28/2010, riservando la decisione sulla provvisoria esecuzione.

Disattese le istanze sulla provvisoria esecuzione, in esito alla produzione dei relativi verbali i distinti procedimenti erano riuniti ai sensi dell'art 274 cpc, attesi gli evidenti motivi di connessione.

Quindi si procedeva ad istruttoria soltanto con la produzione di documenti ed infine, all'udienza del 19 maggio 2022 la causa era posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art 190 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le opposizioni proposte sono fondate e devono essere accolte nei limiti delle motivazioni che seguono. In primo luogo va premesso che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (*Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9078*).

A seguito dell'attivazione delle procedure di mediazione nel termine assegnato dal G.I. alle udienze dell'8 e del 15 aprile 2020, deve ritenersi superata ogni



questione relativa alla procedibilità della opposizione o della domanda monitoria. [] NPL Spa, , costituendosi in giudizio, assume di essere divenuta titolare dei crediti deteriorati di Banca [] Spa in forza del conferimento del ramo di azienda del 29 giugno 2018, n 80866 (Rep n 15510), tale società è subentrata in tutti i rapporti giuridici facenti capo alle suddette banche con effetti dal 25/02/2019 e su tale punto giova a e il richiamo alla disciplina generale di cui all'art 2558 c.c. che disciplina in generale l'ipotesi del trasferimento dell'azienda *in universum ius* , se non diversamente pattuito (Cass., 5.1.2022, n 192; Cass., 11.4.2017, n 9250) .

Diversamente, ad avviso del giudicante, merita accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in ordine ai finanziamenti allegati quali cause giustificative del ricorso monitorio e sollevata da entrambi gli opposenti.

Per quanto si evince dagli atti, oggetto della cessione sarebbe costituito non dai contratti, ma esclusivamente dai crediti oggetto dei medesimi e che trovano originario titolo costitutivo nei contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di beni e contrassegnati, il primo dal n [] ed il secondo dal n [] , conclusi da D [] M [] M [] L [] T [] con [] BANCA Spa, rispettivamente in data 30 luglio 2007 e il successivo 3 novembre 2010, quest'ultimo con garanzia del coobbligato E [] V [] .

Tale credito sarebbe poi stato ceduto, con atto di cessione (" *contratto quadro* ") concluso per iscritto il 19 marzo 2014, da parte di [] BANCA Spa a favore di L [] Spa e, successivamente, il 14 giugno 2016, da quest'ultima società a favore di BANCA [] Spa.

A sostegno della titolarità del credito, in sede monitoria, la difesa di BANCA [] Spa ha richiamato il contratto di cessione del 16 aprile 2013 da [] BANCA Spa a [] Spa, nonché gli ulteriori atti di cessione da quest'ultima società a SPV [] 130 Srl e da questa a BANCA [] Spa il 31 luglio 2015, con il quale BANCA [] si è resa cessionaria , a titolo oneroso e *pro soluto*, di portafogli di crediti nella titolarità di SPV [] Srl , identificabili in blocco tramite elenco allegato.



Ebbene, a fronte delle contestazioni sollevate negli atti di opposizione da entrambi gli opposenti i documenti prodotti non possono essere considerati sufficienti.

Da un lato, vero è che dei due contratti di cessione di crediti del secondo, relativo alla cessione da SPV [] a BANCA [], risulta essere stata data comunicazione alla sola D [] M [], con lettera raccomandata A/R del 29 luglio 2016, ricevuta il successivo 22 agosto.

E tuttavia, occorre considerare il principio affermato dalla S.C. secondo cui: “*l’art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza che – solo qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell’oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ., sui crediti inclusi o esclusi dall’ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (Sul punto, Cass, 28 febbraio 2020, n 5617).* Poiché l’avviso pubblicato, nel caso in esame, non appare presentare tali caratteristiche di certezza e determinatezza, quanto all’oggetto della cessione appare indispensabile la produzione di copia del contratto di cessione con l’estratto da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla banca cedente nei confronti del debitore ceduto oppure la dichiarazione del creditore cedente che confermi che sia il contratto di cessione a L [], sia quelli successivi a SPV [] e, da ultimo, a BANCA [] effettivamente comprendevano il credito azionato in sede monitoria. Nella prospettiva interpretativa richiamata, i contratti di cessione prodotti in giudizio non risultano sufficientemente determinato, a norma dell’art 1346 c.c., poiché fanno tutti generico riferimento e ad un portafoglio di crediti nella titolarità delle società cedenti senza ulteriori specificazioni, richiamando elenchi allegati non prodotti.



E tale indeterminatezza permane anche in esito alla produzione del documento allegato alla comparsa di costituzione ed indicato come "A [redacted], in cui è riportato il numero identificativo di uno dei due finanziamenti affiancato dal nominativo della [redacted] e dagli importi in ipotesi dovuti

6	[redacted]	[redacted]	[redacted]	PA	21/01/1968	€ 21.674,79	€ 16.480,22	€ 5.194,57
---	------------	------------	------------	----	------------	-------------	-------------	------------

Infatti si tratta di documento non sottoscritto e anch'esso del tutto privo di elementi per identificare il medesimo con l'allegato richiamato dal contratto traslativo e, quindi, inidoneo a ritenere l'oggetto della cessione determinabile "per relationem".

A riguardo, occorre invero considerare che la prova circa l'effettiva cessione del credito è necessaria, sia per la verifica dell'effettiva e attuale titolarità del credito in capo a [redacted] NPL Spa, sia per evitare che due soggetti distinti possano agire, in tempi diversi, per il medesimo credito nei confronti di un identico creditore. Tanto che, come di recente precisato dalla Cassazione: *"La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta"* (Cass., 5 novembre 2020, n. 24798). Nella fattispecie in esame, come si è precisato, l'opponente ha fondato la propria opposizione, in primo luogo, proprio lamentando il difetto di dimostrazione delle condizioni di legittimazione della società opposta, incentrando le proprie doglianze sulla mancata conoscenza di una valida cessione del credito originario, ed è certamente da escludere che vi sia stato esplicito o implicito riconoscimento della legittimazione sostanziale di [redacted] NPL. In presenza di tali contestazioni, la società creditrice aveva l'onere di dimostrare l'esistenza di valide cessioni del credito originario, con la conseguenza che - in assenza di convincenti riscontri istruttori - le eccezioni



sollevate nelle opposizione sulla titolarità dei crediti devono trovare accoglimento, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Quanto alle spese, infine, le stesse vanno poste a carico della società opposta, come liquidate in dispositivo, in linea con i criteri di cui al DM 55/2014, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività complessivamente svolta (con fase studio e istruttoria ridotta e tenendo conto della identità delle questioni poste da entrambi gli opposenti, ex art 4 Dm 55/2014), ai sensi degli artt 91 e ss cpc.

P.Q.M.

Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulle opposizioni spiegate da E [] V [] e da DI [] M [] L [] T [], con distinti atti di citazione notificati in data 17 e 21 dicembre 2020, avverso il medesimo decreto ingiuntivo n 1139/2020, emesso dal Tribunale di Prato il 7.10.2020, nei confronti di [] NPL [] Spa, in persona del legale rappresentante pt., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

a) revoca

il decreto ingiuntivo opposto;

b) condanna,

la società opposta al pagamento, in favore degli opposenti, delle spese processuali, liquidate per ciascuno in complessive € 1916,60 per compenso professionale e spese vive, oltre spese generali, Iva e CPA nella misura di legge ed esborsi per CU e notifica.

Così deciso il 30 dicembre 2022 dal Tribunale di Prato, in persona del Giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico.

Il Giudice istr. ed .est.
Dott. Michele Sirgiovanni

